

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN
AUTOLIQUIDAZIONE - MOD. 5/2021**
**(Comunicazione obbligatoria ex artt. 17 e 18 della Legge n. 576/1980, artt. 9 e 10
della legge n. 141/1992 e art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)**

NOVITA'

REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento Unico della Previdenza Forense, approvato dal Comitato dei Delegati il 21 febbraio 2020, con Ministeriale del Lavoro il 21 luglio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 luglio 2020.

Con la finalità di semplificare la conoscenza e l'applicazione della disciplina previdenziale è stata raccolta in unico Regolamento, composto da 88 articoli, la disciplina contenuta nei Regolamenti previgenti che risultano, pertanto, abrogati dal nuovo testo normativo.

Le norme così armonizzate nella raccolta risultando di agevole consultazione, semplificando la ricerca della disciplina degli istituti in esso contenuti:

- Iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione
- Modello 5
- Contributi
- Riscatto
- Ricongiunzione e della totalizzazione
- Prestazioni previdenziali
- Sanzioni
- Disciplina speciali
- Norme finali ed entrata in vigore

Le precedenti norme regolamentari restano consultabili nella sezione Documentazione – Normativa – Statuto e Regolamenti.

PROROGA TERMINI PAGAMENTO

• **CONTRIBUTI MINIMI ANNO 2021**

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/04/2021, ha deliberato di spostare al 31/12/2021 il termine ultimo per il pagamento dei contributi minimi 2021.

Tale provvedimento è stato adottato a seguito della disposizione di cui al comma 20, art. 1 della legge del 30 dicembre 2020 nr. 178 e dell'emanando Decreto Ministeriale per la definizione dei termini e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero contributivo 2021, che dovrebbe riguardare tutti i professionisti con redditi 2019 al di sotto di € 50.000 e che abbiano avuto una riduzione del fatturato, nel 2020, non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.

• **AUTOLIQUIDAZIONE MODELLO 5/2021**

Fermo restando il termine di pagamento della rata finale dell'autoliquidazione al 31/12/2021, il Consiglio di Amministrazione, per le predette motivazioni ha, anche, differito il termine di pagamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione al 31/12/2021.

NOVITA' SUI PAGAMENTI

Dall'anno in corso, per i contributi dovuti in autoliquidazione, non saranno più consentiti pagamenti tramite bollettini MaV, bonifici bancari, bollettini postali.

Le uniche forme di pagamento consentite saranno le seguenti:

▪ **MODELLO F24**

Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento, già dall'anno 2021, dei contributi minimi e dei contributi dovuti in autoliquidazione con modello **F24**, **anche al fine di consentire la compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario.**

Per l'utilizzo dei moduli F24, si deve accedere al sito Entratel/Fisconline, tramite le proprie credenziali e procedere tramite F24Web (cfr. "protocollo pagamenti contributi con F24"),

ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato.

▪ **PIATTAFORMA PagoPA**

Cassa Forense ha aderito alla piattaforma di pagamento **PagoPA**, che sarà disponibile da metà ottobre anche per i pagamenti in autoliquidazione.

PagoPA consente di eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- La Forense Card
- Carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili
- Presso le agenzie della propria banca
- L'addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso gli Uffici Postali.

MOD. 5/2021

Termine di invio: il mod. 5/2021, **deve essere inviato alla Cassa entro il 30 settembre 2021**, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento Unico della Previdenza Forense". L'omissione e/o l'invio tardivo rispetto a tale termine comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5 deve essere effettuato esclusivamente **in via telematica**, attraverso la sezione "**accessi riservati – posizione personale**" presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), con il codice PIN e il codice meccanografico.

Se si è smarrito o non si è in possesso del codice meccanografico e/o del codice PIN: nella stessa sezione, attraverso i pulsanti "Non ricordo il codice meccanografico" o "Non ricordo, ho smarrito o non ho mai ricevuto il codice PIN", è possibile chiedere la trasmissione dei codici mancanti; qualora ai dati anagrafici indicati non risultasse associato alcun codice meccanografico, l'interessato dovrà recarsi presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza il quale provvederà immediatamente ad attivare la specifica procedura per l'attribuzione e comunicazione del nuovo codice meccanografico.

Le variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria possono essere effettuate collegandosi al sito della Cassa nella sezione "accessi riservati – posizione personale – dati personali" comunica PEC- PEO.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5

- tutti gli avvocati iscritti negli Albi professionali italiani e quindi alla Cassa anche se per una frazione di anno del 2020;
- i praticanti che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e abbiano già ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione per l'anno 2020.

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati e/o all'Albo dei Cassazionisti anche per un solo giorno nel corso del 2020 determina l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione mod. 5/2020.

Note illustrative per la compilazione del mod. 5/2021

Tra i soggetti obbligati all'invio del mod. 5, vanno menzionati gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti in un Albo professionale italiano nel corso del 2020 (anche se per frazione di anno) e gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero se hanno conservato, nel corso dell'anno 2020 l'iscrizione in un Albo Italiano: in entrambi i casi i dati reddituali da indicare nel mod. 5, dovranno corrispondere all'eventuale parte di reddito e di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

Nel caso di decesso di un soggetto tenuto all'invio del mod. 5, la comunicazione e il versamento degli eventuali contributi dovuti restano a carico degli eredi.

Qualora il decesso sia avvenuto nel 2020 e tra il 1 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 la dichiarazione deve essere resa nei termini ordinari (30/9/2021); in caso di decesso avvenuto successivamente al 28 febbraio 2021 ma entro il 31 dicembre 2021, il termine per l'invio del mod. 5/2021 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio 2022.

Gli avvocati sospesi volontariamente dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012, per i quali la sospensione si protrae per l'intero anno solare, nella fattispecie 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, non sono tenuti all'invio del modello 5/2021; tale obbligo resta confermato per sospensioni relative a periodi inferiori all'intera annualità.

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio delle comunicazioni per i soggetti che vi sono tenuti; così non hanno rilievo alcuno: la mancanza di partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non avere presentato dichiarazione al fisco, l'iscrizione al solo albo dei Cassazionisti o la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità non rilevate dall'Ordine di appartenenza.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 BIS/2021

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del modello 5 individuale, costituite nel 2020 o anno precedente, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2021, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2021, giovedì.

Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.

I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa, saranno resi disponibili presso i Consigli dell'Ordine.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti dei contributi in autoliquidazione devono essere eseguiti esclusivamente tramite:

- **modello F24 (già disponibile dal 20 luglio p.v.)**, anche con possibilità di compensazione con i crediti vantanti nei confronti dell'Erario; in tal caso è necessario accedere alla piattaforma ENTRATEL/FISCONLINE, ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato
- **piattaforma PagoPA (disponibile da metà ottobre 2021)**.

PRIMA RATA IN ACCONTO PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2021

SECONDA RATA A SALDO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO A – IDENTITA' DEL DICHIARANTE

A cura della Cassa per la corretta individuazione del dichiarante contiene dati anagrafici e codice fiscale.

QUADRO B – CALCOLO DEI CONTRIBUTI
--

INDICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE:

- **PER L'ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE** riportare l'importo indicato al rigo RE21 – colonna 3 – del Modello Redditi 2021 PF.

Per coloro che, per l'anno 2020, si sono avvalsi del **Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** il calcolo dei contributi dovuti deve essere **determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM6 e le perdite pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2021 PF.**

Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2020, devono essere riportate nel **rigo RE3 colonna 2** del Modello Redditi **2021 PF** o nel **rigo LM2 colonna 3**, per coloro che si avvalgono del Regime di vantaggio.

Per coloro che, per l'anno 2020, hanno aderito al **Regime Forfetario** il reddito da dichiarare è **determinato dalla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10, e le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 6 del Modello Redditi 2021-PF,**

pregresse indicate al rigo LM9 colonna 3 del Modello Redditi 2021 PF.
Eventuali indennità sostitutive di reddito, quali ad esempio l'indennità di maternità, percepite nel corso del 2020, devono essere riportate nel **rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.10** per coloro che si avvalgono del Regime di determinazione forfetaria.

- **PER L'ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA:** o per i soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare il reddito di partecipazione risultante **dal rigo RH15** del Modello Redditi 2021-PF. Qualora nel quadro RH avessero dichiarato redditi e/o perdite derivanti da partecipazione in Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) **esercenti attività professionale** e, come tali, riportati nel **rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite)**, dovranno procedere alla somma algebrica dei relativi importi con quello indicato **nel rigo RH15;**
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE E ASSOCIATA:** indicare la somma algebrica dei redditi derivanti dalle due forme di attività, come sopra descritte;
- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI GIUDICI ONORARI DI PACE E VICE PROCURATORI ONORARI (Il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57"),** indicare per l'anno 2020 la somma dei redditi derivanti dalla professione; per i soggetti interessati dal regime transitorio di cui all'art. 32 del d.lgs. n.116/2017 indicare anche il reddito di lavoro dipendente riportato **al rigo RC9** del Modello Redditi 2020-PF, con esclusione dell'assegno del coniuge ove riportato.
- **GLI ISCRITTI ALLA CASSA CHE ASSUMONO CARICHE PUBBLICHE ART. 81 DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE** è data facoltà di determinare il reddito 2020 procedendo alla rivalutazione prevista dall'art. 21 del predetto Regolamento. Si ricorda che tale rivalutazione può essere fatta annualmente con modello 5 ovvero al momento del pensionamento. Al fine di consentire la

rivalutazione in sede di mod. 5, la procedura per la compilazione del mod. 5/2021 proporrà la possibilità di operare la relativa scelta compilando, o meno il Quadro C.

Se non è stato dichiarato al fisco alcun reddito professionale, indicare 0 (zero). **Se il reddito è negativo (perdita) barrare l'apposita casella nel quadro B del modello 5/2021.**

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI:

- **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE** indicare l'importo del **rigo VE50** della dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo **integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nel 2020.**
- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio** nell'anno 2020 indicare l'importo corrispondente al **"Totale componenti positivi" di cui al rigo LM2 colonna 3** del Modello Redditi 2021-PF. **L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità,** percepita nel corso dell'anno 2020 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di **rigo LM2 colonna 3** senza considerare l'importo relativo all'indennità percepita.
- **Per coloro che si sono avvalsi del Regime forfetario** nell'anno 2020 indicare l'importo corrispondente ai **"Componenti positivi di cui ai rigi LM22-27 colonna 3** del Modello Redditi 2021-PF **relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. L'eventuale indennità sostitutiva di reddito, ad esempio l'indennità di maternità,** percepita nel corso dell'anno 2020 incrementa il reddito professionale e non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo; occorre, pertanto, indicare l'importo di cui ai rigi LM22-27 colonna 3 relativo al codice di attività 69.10.10 senza considerare l'importo relativo all'indennità percepita.
 - **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA** o per soci di Società tra professionisti (S.t.p.) costituite ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, riportare l'importo corrispondente alla ripartizione del volume d'affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili fra gli associati o soci;
 - **PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE E ASSOCIATA:** indicare la somma algebrica degli importi come sopra specificati;
 - **PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA CHE ASSUMONO CARICHE PUBBLICHE ART. 81 DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE** che hanno indicato il reddito 2020 procedendo alla rivalutazione prevista nel quadro C del mod. 5, la procedura determinerà automaticamente il volume d'affari IVA pari a quindici volte l'importo del contributo soggettivo dovuto (art. 81 Regolamento Unico della Previdenza Forense).

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA, occorre indicare 0, ad eccezione di coloro che si sono avvalsi del Regime Fiscale di vantaggio o del Regime forfetario che dovranno riportare quanto indicato rispettivamente nel rigo LM2 colonna 3 o LM22-27 colonna 3 relativo al codice attività 69.10.10.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN BASE ALLO STATUS PROFESSIONALE

Sulla base dei dati reddituali dichiarati e dello status professionale risultante negli archivi informativi della Cassa Forense **con riferimento all'anno 2020**, i contributi dovuti vengono calcolati automaticamente dalla procedura on line.

Note illustrative per la compilazione del mod. 5/2021

A. Iscritto agli Albi Professionali non ancora iscritto alla Cassa (in attesa del provvedimento di iscrizione Cassa)

contributo soggettivo: fermo restando l'obbligo di indicare il reddito netto professionale prodotto, la procedura non calcola alcun contributo soggettivo;

contributo integrativo: la procedura calcola il contributo dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

B. Praticante Iscritto alla Cassa

contributo soggettivo:

- **Per redditi fino a €19.931,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 2.890,00 (€ 1.445,00 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24), fino all'anno 2020 riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av.nel corso dell'anno di competenza.
- **per redditi compresi tra € 19.931,01 e € 100.700,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00 (€ 1.445,00 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 14,50% calcolato sul reddito eccedente € 19.931,00
- **per redditi maggiori di € 100.700,00:** il contributo soggettivo è pari a € 14.601,50 (€ 13.156,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 100.700,00.

In ogni caso, il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità.

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

C. Avvocato iscritto alla Cassa nei primi 6 anni

contributo soggettivo:

- **Per redditi inferiori a €10.300,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 1.445,00 (€ 772,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24), fino all'anno 2020 riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av.nel corso dell'anno di competenza. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale di mesi 6 in luogo dell'intera annualità.**
Per il riconoscimento dell'intero anno previdenziale è data facoltà di integrare il versamento, entro i primi otto anni di iscrizione, mediante l'apposita procedura disponibile nella sezione "Accessi riservati – posizione personale", dopo l'invio del mod. 5/2021;
- **per redditi compresi tra € 10.300,00 e € 19.931,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00 (€ 1.445,00 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24). **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità.**
- **per redditi compresi tra € 19.931,00 e € 100.700,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00 (€ 1.445,00 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 14,50% calcolato sul reddito eccedente € 19.931,00. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità;**
- **per redditi maggiori di € 100.700,00:** il contributo soggettivo è pari a € 14.601,50 (€ 13.156,50 per coloro che beneficiano della riduzione del contributo

Note illustrative per la compilazione del mod. 5/2021

soggettivo minimo al 50% ai sensi dell'art. 24) più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 100.700,00. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità.**

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

D. Avvocato iscritto alla Cassa nel 7° o 8° anno

contributo soggettivo:

- **Per redditi inferiori a € 10.300,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 1.445,00, fino all'anno 2020 riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av. nel corso dell'anno di competenza. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale di mesi 6 in luogo dell'intera annualità.**
Per il riconoscimento dell'intero anno previdenziale è data facoltà di integrare il versamento entro i primi otto anni di iscrizione, mediante l'apposita procedura disponibile nella sezione "Accessi riservati – posizione personale", dopo l'invio del mod. 5/2021;
- **per redditi compresi tra € 10.300,00 e € 19.931,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità;**
- **per redditi compresi tra € 19.931,01 e € 100.700,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00 più il 14,50% calcolato sul reddito eccedente € 19.931,00. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità;**
- **per redditi maggiori di € 100.700,00:** il contributo soggettivo è pari a € 14.601,50 più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 100.700,00. **Il versamento garantisce una copertura previdenziale dell'intera annualità.**

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

E. Avvocato iscritto alla Cassa dal 9° anno

contributo soggettivo:

- **Per redditi fino a € 19.931,00:** è dovuto il solo contributo soggettivo minimo pari a € 2.890,00 per l'anno 2020 riscosso ordinariamente tramite bollettini M.Av. nel corso dell'anno di competenza;
- **per redditi compresi tra € 19.931,00 e € 100.700,00:** il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.890,00 più il 14,50% calcolato sul reddito eccedente € 19.931,00;
- **per redditi maggiori di € 100.700,00:** il contributo soggettivo è pari a € 14.601,50 più il 3% calcolato sul reddito eccedente € 100.700,00;

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

F. Iscritto alla Cassa con esonero temporaneo relativo all'anno 2020

contributo soggettivo:

- Per coloro che nell'anno 2020 hanno ottenuto l'esonero dal pagamento del contributo minimo soggettivo (il minimo integrativo non è dovuto fino al 2022), **la contribuzione dovuta in autoliquidazione è calcolata in misura percentuale**

del **14,5%** sull'effettivo reddito netto professionale, fino al tetto reddituale di € 100.700,00, oltre il quale la misura è del 3%.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, è determinato, comunque, nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto dall'iscritto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, qualora non avesse beneficiato dell'esonero. **La copertura previdenziale resta garantita per l'intera annualità.**

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

G. Pensionato di vecchiaia retributiva che non ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2019:

contributo soggettivo

- per redditi fino a €100.700,00: **14,5%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a €100.700,00: €14.601,50 (**14,5%** calcolato sullo scaglione di reddito fino a € 100.700,00) più il 3% del reddito professionale eccedente €100.700,00.

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva

H. Pensionato di vecchiaia retributiva che già ha maturato il diritto al supplemento alla data del 31 dicembre 2019:

contributo soggettivo

- per redditi fino a €100.700,00: **7,25%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a €100.700,00: €7.300,75 (**7,25%** calcolato sullo scaglione di reddito fino a € 100.700,00) più il 3% del reddito professionale eccedente €100.700,00.

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva

I. Pensionato di vecchiaia contributiva:

contributo soggettivo

- per redditi fino a €100.700,00: **7,25%** del reddito professionale;
- per redditi superiori a €100.700,00: €7.300,75 (**7,25%** calcolato sullo scaglione di reddito fino a € 100.700,00) più il 3% del reddito professionale eccedente €100.700,00.

contributo integrativo: il contributo è dovuto nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva

ISTRUZIONI COMUNI PER I VERSAMENTI

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo soggettivo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

Se l'importo complessivo della prima e della seconda rata del **contributo integrativo** non supera complessivamente € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

Se la percentuale del **contributo modulare volontario** è dell'1% e non supera € 10,00 nessun pagamento è dovuto.

QUADRO C – CATEGORIE INDICATE AL COMMA 2, ART. 81 REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

Gli iscritti alla Cassa appartenenti alle categorie di cui all'art. 81, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense durante il periodo di carica possono supplire alle deficienze di reddito - rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Unico - versando volontariamente il contributo soggettivo rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente dovuto.

Questa facoltà può essere esercitata annualmente, tramite modello 5, oppure al momento del pensionamento.

Indicando la categoria di appartenenza (CAT da 1 a 7) il massimo reddito conseguito prima della carica e il relativo anno di produzione, la procedura effettuerà automaticamente la determinazione dei dati reddituali da assumere con riferimento all'anno 2020 (mod. 5/2021).

QUADRO D – ADESIONE AL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO

In sede di compilazione del modello 5 è data possibilità di versare un contributo modulare su base volontaria che concorre alla determinazione della pensione di vecchiaia che risulterà costituita da due distinte quote.

Tale contributo, che può essere versato da tutti gli iscritti alla Cassa (ivi compresi i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) con esclusione dei pensionati di vecchiaia, non può essere inferiore all'1% e superiore al 10% del proprio reddito netto professionale e comunque non oltre il c.d. tetto reddituale.

Tale scelta deve essere espressa formalmente indicando, in questo quadro del modello 5/2021, la misura della percentuale.

La opzione di volere aderire non è poi vincolante per il pagamento.

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO

Rata unica – scadenza 31 dicembre 2021

Il versamento relativo alla quota modulare volontaria potrà essere effettuato solo a partire da metà ottobre quando sarà operativa la procedura per accedere alla **piattaforma PagoPA**.

La percentuale, ricompresa fra l'1 e il 10 del reddito netto professionale entro il tetto di €100.700,00, potrà essere variata in aumento o in diminuzione prima della generazione del bollettino; dopo la produzione dello stesso è possibile variare la percentuale una sola volta, sia in aumento che in diminuzione.

QUADRO E – DEFINIZIONE REDDITI

Il quadro E deve essere compilato esclusivamente da coloro che, nel corso del 2020 hanno avuto definizioni in aumento di redditi professionali o di volumi d'affari rispetto a quanto già dichiarato, a seguito di accertamento fiscale.

Indicare l'importo complessivo del dato reddituale: importo precedentemente dichiarato + maggior dato accertato).

Il quadro non deve essere compilato da coloro per i quali il reddito dichiarato è divenuto definitivo o per scadenza dei termini di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria o perché la definizione è avvenuta con conferma del reddito dichiarato.

Per comodità, si riportano, di seguito, gli elementi utili per il calcolo dei contributi dell'ultimo quinquennio:

– **contributo soggettivo:**

- Per l'anno 2015: € 2.810 (contributo minimo) per redditi fino a € 20.071; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 20.071 a € 97.850; il 3% su eventuali eccedenze
- Per l'anno 2016: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 20.107,00; aliquota del 14% sul reddito professionale netto da € 20.107,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2017: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.414,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.414,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2018: € 2.815 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.414,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.414,00 a € 98.050,00 il 3% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2019: € 2.875 (contributo minimo) per redditi fino a € 19.828,00; aliquota del 14,5% sul reddito professionale netto da € 19.828,00 a € 100.200,00 il 3% su eventuali eccedenze;

– **contributo integrativo:**

Per i professionisti assoggettati alla contribuzione minima: fino al 2017

- Per l'anno 2015: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2016: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze;
- Per l'anno 2017: € 710 (contributo minimo) per volumi d'affari fino a € 17.750; aliquota del 4% su eventuali eccedenze

Per il 2018 e 2019 il contributo integrativo è pari al 4% dell'effettivo volume d'affari.

COME VERSARE

- nella colonna contributi pagati: indicare l'importo totale dei contributi già versati (contributi minimi più eventuali eccedenze);
- nella colonna contributi a conguaglio: indicare la differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto, a suo tempo, è stato pagato.

Tale contributo a conguaglio dovrà essere versato con modalità e termini successivamente comunicati dalla Cassa e, comunque, entro il 31/12/2021.

La definizione del reddito professionale o del volume d'affari a seguito di accertamento fiscale, se comunicata tempestivamente alla Cassa e accompagnata dal pagamento degli eventuali conguagli contributivi, con le modalità predette, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

INTEGRAZIONE DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERA ANNUALITA' AI FINI PREVIDENZIALI NEI PRIMI 8 ANNI DI ISCRIZIONE

Se il 2020 è l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa, al fine del riconoscimento dell'intera annualità previdenziale il versamento del contributo soggettivo minimo deve essere integrato entro il 31 dicembre 2021 **utilizzando il bollettino M.Av.**

Sarà attivata, dal mese di settembre 2021, l'ulteriore modalità di pagamento tramite modello F24

REGIME SANZIONATORIO VIGENTE

SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 settembre 2021; le sanzioni in caso di ritardo od omissione sono le seguenti:

- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata entro i 30 giorni dalla scadenza del termine previsto: sanzione di € 88,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre i 30 giorni purché entro il 31 dicembre: sanzione di € 179,00;
- comunicazione, o rettifica di quella non conforme al vero, inviata oltre il 31 dicembre 2021 ma prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 270,00;
- omissione o trasmissione di una comunicazione non conforme al vero, non regolarizzata prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa: sanzione di € 448,00.

SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI

I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre 2021; le sanzioni in caso di ritardo od omissione sono le seguenti:

- a) **omissione di versamenti dovuti in autoliquidazione**: è prevista una sanzione pari al 24% dei contributi non corrisposti, ridotta al 12% qualora al momento della formale contestazione da parte della Cassa risulti che siano stati eseguiti versamenti diretti non inferiori al 20% del dovuto.
- b) **ritardo nei versamenti dovuti in autoliquidazione**: qualora i contributi siano stati corrisposti in ritardo, la relativa sanzione sarà rapportata all'entità del ritardo secondo lo schema seguente:
 - versamento entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto maggiorazione degli interessi nella misura del 2,75%;
 - versamento eseguito dal 9° (nono) al 30° (trentesimo) giorno dal termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 4% delle somme versate in ritardo;
 - versamento eseguito tra il 31° (trentunesimo) e il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 6% delle somme versate in ritardo;
 - versamento eseguito oltre il 150° (centocinquantesimo) giorno successivo al termine di scadenza: oltre interessi nella misura del 2,75% sanzione pari al 10% delle somme versate in ritardo.

Sia nel caso di omissione di versamenti contributivi che nel caso di ritardato versamento, è prevista una sanzione minima pari a €30,00.

RETTIFICA DI DICHIARAZIONE

La rettifica dei dati reddituali, già comunicati alla Cassa, ma non conformi alle dichiarazioni fiscali, è possibile:

- entro 3 mesi dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione;
- oltre 3 mesi dal termine per l'invio del relativo mod. 5: inviando una nuova comunicazione accompagnata da idonea documentazione fiscale

La rettifica dei dati reddituali oltre il termine del 30 settembre 2021 comporta comunque, l'applicazione di sanzioni e interessi come disciplinati dalle disposizioni vigenti per l'anno 2021.

In assenza di rettifiche nei termini di cui sopra, qualora venissero accertate difformità tra i dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli comunicati alla Cassa, sarà dovuta una sanzione pari al 50% della differenza tra i contributi dovuti sulla base dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale e quelli dovuti sulla base dei dati reddituali comunicati alla Cassa. Tale sanzione sarà ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento come previsto dall'art. 70 del Regolamento Unico della Previdenza Forense